

ius Trend
IL VERSO DEL DIRITTO

**Sinistro stradale: il criterio di
presunzione di corresponsabilità e la
liquidazione del danno riflesso**

GIUGNO 2023



LaScala
.....
SOCIETÀ TRA AVVOCATI

www.lascalaw.com - www.iusletter.com

Milano | Roma | Torino | Bologna | Vicenza | Ancona | Napoli

Diritto e responsabilità civile | **Diritto Assicurativo** | 7 giugno 2023

Sinistro stradale: il criterio di presunzione di corresponsabilità e la liquidazione del danno riflesso

LA VICENDA

A seguito di un incidente avvenuto nel 2010 il conducente di un motoveicolo Harley Davidson, veniva violentemente urtato da una autovettura Volkswagen Polo, assicurata con una società rumena, che, proveniente dalla opposta direzione di marcia, svoltava a sinistra per immettersi nell'area di parcheggio di un supermercato sita in adiacenza della opposta semicarreggiata. Il conducente del centauro riportava gravissime lesioni personali, che si traducevano in postumi permanenti.

GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

Il giudizio di primo grado, introdotto dal conducente del motoveicolo e dai suoi prossimi congiunti, anch'essi odierni ricorrenti, moglie convivente, i figli, entrambi conviventi col padre al momento del sinistro, (che agiva anche quale genitore esercente la responsabilità in favore del figlio nascituro), i genitori, vedeva convenuti in giudizio, oltre al conducente e al proprietario del veicolo investitore, anche l'UCI - Ufficio Centrale Italiano (d'ora innanzi, per brevità, UCI), responsabile ex lege essendo il veicolo investitore, al momento dell'incidente, assicurato per la r.c.a. con una società straniera. Il tribunale adito, sulla base del verbale dei carabinieri e della deposizione di un teste, nonché del punto di impatto tra i veicoli, accertava che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva della conducente dell'autovettura. Ritenuto che il avesse riportato una invalidità permanente nella misura del 63%, condannava i convenuti in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore di tutti gli attori. Rigettava invece la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, proposta dal per la perdita della possibilità di svolgere lavoro autonomo occasionale, ritenendo tale fonte di reddito non cumulabile con il reddito da lavoro dipendente percepito dal danneggiato.

L'APPELLO

Proposto appello principale dall'UCI e appello incidentale dai ricorrenti, la corte d'appello accoglieva in parte l'appello principale della compagnia di assicurazioni, affermando che, nonostante la molteplicità di elementi raccolti, sia in primo grado che in appello, fosse impossibile ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Da ciò ricavava la necessità di applicare la presunzione di corresponsabilità dettata dall'art. 2054, secondo comma, c.c., riconoscendo il concorso di colpa di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro. Riduceva quindi proporzionalmente, in sede di liquidazione, gli importi spettanti alle vittime a titolo di danno non patrimoniale.

Rigettava invece l'appello principale dell'UCI laddove lamentava l'applicazione, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, delle tabelle in uso presso il Tribunale di Roma anziché quelle in uso presso il Tribunale di Milano.

Rigettava altresì l'appello dell'UCI quanto alla richiesta decurtazione, dall'importo liquidato a titolo di danno patrimoniale, di quanto il avrebbe percepito dall'INPS, ritenendo tardiva la produzione documentale relativa agli introiti percepiti dall'INPS, prodotta solo unitamente alla comparsa conclusionale.

Rigettava l'appello incidentale del in ordine al mancato riconoscimento del danno esistenziale, affermando che di esso si fosse tenuto adeguato conto all'interno della personalizzazione del danno, con un elevato aumento del valore tabellare, ed alla percentuale di invalidità permanente complessiva, che riteneva congruamente fissata, sulle base delle risultanze medico-legali, al 63%.

Quanto alla posizione delle vittime riflesse, negava il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dei genitori della vittima principale, del nipote nascituro al momento del sinistro, e della figlia, benché la stessa fosse convivente al momento del sinistro (affermando che la giovane, in ragione della gravidanza in atto, era ormai proiettata verso la sua nuova esperienza di madre e questo le avrebbe evitato di soffrire in misura apprezzabile per l'infortunio del padre). **Riduceva inoltre drasticamente gli importi riconosciuti, a titolo di danno parentale**, al figlio minore ed alla moglie della vittima, affermando di applicare le tabelle del Tribunale di Milano per il danno da perdita del congiunto e non, secondo il criterio seguito dal giudice di prime cure, una percentuale del danno biologico liquidato alla vittima principale ed infine, rigettava l'appello incidentale del volto al riconoscimento del danno patrimoniale da perdita della possibilità di svolgimento di lavoro straordinario o autonomo integrativo.

RICORSO IN CASSAZIONE

Proponevano ricorso per cassazione le parti danneggiate, articolato in cinque motivi, nei confronti dell'UCI- Ufficio Centrale Italiano nonché nei confronti del danneggiante.

La Corte accoglieva il primo e il quarto motivo del ricorso principale, e cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviava la causa alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano **la violazione e falsa applicazione dell'art. 2054, secondo comma, c.c.**, l'esistenza di una motivazione meramente apparente e di un irriducibile contrasto logico all'interno della motivazione, nonché la violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2729 c.c. in ordine alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, esitata con l'applicazione del criterio -residuale- del concorso di colpa pur in presenza di una accertata violazione dell'obbligo di dare la precedenza in capo alla conducente dell'autovettura, sanzionata dai carabinieri intervenuti subito dopo il sinistro per violazione dell'art. 141 c.d.s. Segnalano che nel proprio percorso motivazionale la corte d'appello aveva dapprima riportato i numerosi elementi e i rilievi obiettivi a sua disposizione: le deposizioni testimoniali, le ricostruzioni della dinamica dei fatti come emergenti dal verbale dei carabinieri, i rilievi obiettivi eseguiti dagli stessi sul luogo, subito dopo l'impatto, comprensivi della posizione di quiete assunta dai veicoli, della posizione dei danni sui mezzi e della verifica della corrispondenza di essi con le ferite sul corpo dell'infortunato, la mancanza di tracce di frenata, la contestazione della violazione di norme del codice della strada esclusivamente a carico della conducente della vettura, effettuata dai carabinieri sopraggiunti sul luogo dell'incidente per compiere i rilievi. Quindi, senza supportare il ragionamento con alcuna considerazione atta a giustificare tali conclusioni, il giudice d'appello concludeva che, nonostante questa vasta gamma di elementi probatori a disposizione, non fosse possibile stabilire il punto d'urto sulla strada, che non potesse escludersi una dinamica completamente diversa rispetto a quella accertata in primo grado, in cui l'urto fosse avvenuto sostanzialmente ad auto ferma, e che fosse stato il conducente della moto che, ad alta velocità, aveva cercato di evitare l'auto ormai ferma al centro strada (allo scopo di immettersi nell'area privata di parcheggio sul lato opposto della carreggiata). Dalla

impossibilità di ricostruire la dinamica con assoluta certezza, la corte d'appello desumeva che: "si impone la presunzione di responsabilità sancita dall'art. 2054 c.c.". 6. Il primo motivo è fondato. In caso di scontro tra veicoli, l'applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, secondo comma c.c. è una regola sussidiaria, legittimamente applicabile per ripartire le responsabilità non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni (Cass. n. 15376 del 2022). La prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (Cass. 13672 del 2019). Al contrario, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c. Nel caso in cui, come nella specie, sia stata accertata in capo ad uno dei due conducenti la precisa violazione di una o più regole di condotta (è stata accertata, in capo alla conducente dell'autovettura, la violazione dell'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti dall'opposto senso di marcia, ed anche dell'obbligo di usare la massima prudenza), e l'accertamento di responsabilità si fonda, nella decisione di primo grado, su una valutazione ricostruttiva ancorata a precisi elementi istruttori entrati a far parte del materiale probatorio da valutare, l'affermazione della corte d'appello, secondo la quale non era certo che lo svolgimento dei fatti fosse stato in effetti quello ricostruito dal primo giudice, ed era astrattamente possibile che la dinamica dell'incidente fosse stata completamente diversa, esplicita un mero convincimento interiore che ipotizza, senza alcun riferimento ai fatti di causa, una alternativa ed ipotetica ricostruzione della dinamica di carattere meramente declamatorio, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza di primo grado né con le risultanze istruttorie acquisite agli atti. In presenza di una serie di elementi obiettivi entrati a far parte del giudizio, non è consentito applicare la presunzione di pari responsabilità se non a mezzo di una motivata ricostruzione della dinamica ancorata alle risultanze istruttorie, delle quali ben può essere fornita una diversa lettura e riconosciuta una diversa rilevanza all'interno della formazione del convincimento, ma dalle quali non si può completamente prescindere per formulare una diversa ricostruzione meramente ipotetica e, sulla base di quella, applicare la presunzione di corresponsabilità a carico dei due soggetti coinvolti nello scontro. La sentenza impugnata, la cui motivazione si pone al di sotto del minimo costituzionale richiesto dalle sezioni unite di questa Corte (Cass. s.u. 8053/2014) per manifesta illogicità ed insanabile contraddittorietà delle argomentazioni addotte, va pertanto cassata sul punto. 7. Con

Il quarto motivo veniva accolto in considerazione, quanto ai criteri da adottare per il riconoscimento e per la quantificazione del danno non patrimoniale alle vittime riflesse, che **nel caso di specie oggetto della quantificazione non è il danno da morte del prossimo congiunto, e quindi da perdita del rapporto parentale, ma il danno che subiscono i congiunti in conseguenza delle lesioni - in questo caso gravissime- subite dalla vittima principale, tali da recare dolore e pena ai parenti, e da incidere pesantemente sullo svolgimento della vita quotidiana della intera famiglia.** E' affermazione consolidata nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. **In tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è**

accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (già Cass. n. 8546 del 2008). In tema di danni conseguenti a sinistro stradale, si è detto che il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. n. 11212 del 2019; Cass. n. 7748 del 2020). Si è anche puntualizzato, da ultimo, che non sussiste in effetti alcun "limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati (Cass. n. 1752 del 2023). La questione è meramente di prova: il parente, secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva - ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale. L'esistenza stessa del rapporto di parentela può dunque far presumere la sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione - danno che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento, giusta l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte (Cass. s.u. 26492 del 2008; Cass. n. 25541 del 2022). Vanno poi considerate distintamente le varie posizioni e valutare se sia stato individuato il criterio appropriato da seguire per quantificare il danno, se dovuto.

La posizione dei genitori della vittima principale.

Alla stregua dei criteri sopra richiamati, ha errato la sentenza impugnata laddove ha negato, tout court, la risarcibilità del danno non patrimoniale in capo ai genitori del danneggiato, in quanto non conviventi, là dove da questa mera circostanza di fatto, comunissima nella vita delle persone adulte che formano propri nuclei familiari autonomi, e tuttavia non direttamente incidente sulla permanenza dei legami affettivi, ha tratto la conclusione che essi, in quanto non conviventi, non potessero ritenersi significativamente colpiti dai gravi danni alla persona e dalle sofferenze patiti dal figlio, in misura giuridicamente rilevante, invece di presumere, sulla base dello stretto legame parentale, l'esistenza di un danno non patrimoniale apprezzabile in termini di sofferenza per il dolore altrui, salvo prova contraria sulla inesistenza di un reale rapporto affettivo. La mancata convivenza, per i genitori, può al più incidere sulla componente dinamico relazionale, ma non certo, di per sé, eliminarne la sofferenza morale pura.

La posizione della figlia convivente.

Ugualmente, e con ancor più censurabile superficialità e noncuranza, ha errato la corte d'appello laddove ha escluso che la figlia della vittima, diciannovenne all'epoca dei fatti e convivente con la famiglia di origine, possa aver patito alcun pregiudizio non patrimoniale solo "perché incinta all'epoca dei fatti". In primo luogo, la sentenza non fa corretta applicazione, anche in questo caso, dei principi sopra indicati, che indicano una presunzione di afflittività in favore dei prossimi congiunti, tanto più se, come in questo caso, conviventi. Le considerazioni della corte d'appello secondo le quali poi la ragazza, in quanto proiettata verso la sua futura esperienza di madre, non avrebbe sofferto più di tanto per il fatto dannoso, destinato invece necessariamente a proiettare la sua ombra sia sull'evento della nascita che sulla successiva organizzazione della vita familiare, cambiando il modo di vita, la distribuzione dei compiti, le

attività della sua famiglia d'origine, e da offuscare la gioia e la condivisione familiare per il bambino in arrivo, appaiono totalmente inconsapevoli delle ripercussioni della mancanza del supporto di un genitore attivo (e probabilmente, della mancanza del supporto di entrambi i genitori, atteso che la madre sarà stata in gran parte assorbita dalla necessità di prestare assistenza al marito), sul quale la ragazza sapeva di poter contare proprio in ragione della convivenza, nel difficile momento della nascita, così giovane, del primo figlio. Esse risultano quindi totalmente prive di logica. Inoltre, con ulteriore contraddizione, la sentenza recupera incomprensibilmente, per negare il risarcimento alla figlia, la rilevanza della figura dei nonni, genitori della vittima principale, benché non conviventi, affermando che la loro esistenza rilevasse al fine di lenire la sofferenza, e quindi il danno, degli altri congiunti.

La posizione del nipote nascituro.

Diversa è la posizione del nipote nascituro, in relazione al quale il motivo di ricorso deve essere rigettato. In relazione al nipote non ancora nato al momento dell'incidente non sussiste, in difetto dell'attualità del rapporto, una presunzione di afflittività conseguente alla necessaria riconfigurazione del rapporto stesso col nonno, fin dal suo sorgere, conseguente alle menomate condizioni fisiche di questi.

La posizione della moglie e del figlio convivente.

La corte d'appello ha rideterminato la liquidazione del danno non patrimoniale in favore della moglie (e anche del figlio convivente della vittima), effettuata dal tribunale sulla base delle tabelle del Tribunale di Roma, enunciando di fare applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, e liquidando in favore della moglie e del figlio un importo complessivo di 30.000,00 euro senza altra precisazione che consenta di ricostruire il ragionamento seguito per arrivare all'importo, e, quanto meno in motivazione, senza neppure precisare quanta parte dell'importo indicato spetti alla moglie e quanta al figlio (solo in dispositivo si indicano gli importi distintamente, in 15.000 euro ciascuno). In tal modo, la liquidazione risulta effettuata, contrariamente alle premesse, in forma equitativa "pura", ammessa solo quando la particolarità delle circostanze la giustifichi e solo se supportata da idonea motivazione (Cass. n. 36297 del 2022). La liquidazione equitativa, anche nella sua forma cd. "pura", consiste infatti in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. Nel conseguire che, allorché non siano indicate le ragioni dell'operato apprezzamento e non siano richiamati altro che in modo puramente nominale, gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione (indebitamente ridotta al disotto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.) sia nel vizio di violazione dell'art. 1226 c.c. Anche in riferimento alla loro posizione il quarto motivo va pertanto accolto.

I CRITERI PER IL CALCOLO DEL DANNO NON PATRIMONIALE

Per rideterminare secondo i principi indicati la liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, **il giudice del rinvio dovrà far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni. Le tabelle del Tribunale di Milano.**

che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni di questa Corte prevedendo una liquidazione “a punti “ in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso “in quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio», come si legge nella illustrazione delle tabelle dell'Osservatorio milanese, lasciando in questo caso al giudice “**...valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente lesa, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato**» (punto 17 delle “domande e risposte”, all.2 delle tabelle milanesi ed. 2022).

Autori:

Filippo Maria Rovesti – f.rovesti@lascalaw.com

Contatti: redazione@iusletter.com

Supplemento a IusLetter del 07/06/2023

Testata registrata il 24.09.2001, presso il Tribunale di Milano, al n. 525/01.

LaScala
.....
SOCIETÀ TRA AVVOCATI

www.lascalaw.com - www.iusletter.com

Milano | Roma | Torino | Bologna | Vicenza | Ancona | Napoli